

ASSOCIAZIONE ITALIANA



SHEEPDOG

**Linee guida procedurali disciplinari
Definizioni Marzo 2019**

In queste linee guida, a meno che il contesto non richieda diversamente:

"Allegazione" indica una denuncia o reclamo che solleva una questione sul fatto che il Persona Rilevante possa essere passibile di azione disciplinare.

"Appellante" indica qualsiasi persona che richiede un ricorso o una revisione

"Persona Rilevante" indica l'individuo (i), l'azienda o la società oggetto dell'inchiesta.

1 Obbiettivi e funzioni

- 1.1 L'obiettivo della Commissione Disciplinare è far applicare le leggi e le regole e risolvere ogni possibile diatriba che possa mettere in cattiva luce l'Associazione
- 1.1 La funzione della Commissione Disciplinare è di raccogliere i fatti rilevanti e determinare la linea di condotta più appropriata che può, o non può comportare sanzioni disciplinari.

2 Procedure e termini

- 2.1 Se il presidente o qualunque membro del consiglio hanno una qualunque relazione o in conflitto di interessi con la persona sotto inchiesta non possono far parte del processo
- 2.2 Quando il Consiglio ritiene che vi siano ragionevoli motivi per indagare sulla condotta di un membro, il Consiglio deve istruire la Commissione Disciplinare per approfondire ulteriormente la questione.
- 2.3 In caso di calunnia o di produzione di falsa documentazione e/o falsa testimonianza il Consiglio deve istruire la Commissione Disciplinare per approfondire ulteriormente la questione.
- 2.4 La Commissione Disciplinare deve essere nominata entro 14 giorni dalla decisione di avvio della procedura disciplinare. La notifica formale dell'inchiesta sarà fornita alla Persona Rilevante sotto inchiesta, insieme ai dettagli dell'Allegazione. La Persona Rilevante interessata riceverà anche una copia delle Linee Guida Procedurali.
- 2.5 La Persona Rilevante in questione avrà 14 giorni per rispondere alla lettera di avviso formale e per informare la Commissione Disciplinare se desidera accettare o contestare l'Allegazione. Il periodo di 14 giorni può essere esteso ad un massimo di 21 giorni previa richiesta al Presidente della Commissione Disciplinare.

- 2.6 Entro questo periodo, la Persona Rilevante può presentare una risposta scritta dettagliata all'Allegazione insieme a dichiarazioni scritte di qualsiasi testimone a sostegno del suo caso. La Persona Rilevante dovrebbe indicare anche se desidera partecipare all'udienza ed essere accompagnato da un amico o un rappresentante. Se nessuna risposta viene ricevuta entro il termine specificato o se la Persona Rilevante indica che non desidera partecipare, la procedura disciplinare continuerà in sua assenza, tenendo conto di eventuali dichiarazioni scritte precedentemente ricevute.
- 2.7 Una volta scaduto il periodo iniziale di 14 o 21 giorni (a seconda dei casi), la Commissione Disciplinare dispone di 14 giorni per fissare una data e sede per l'udienza ed informare tutte le parti coinvolte, anche se il Persona Rilevante non ha risposto o non partecipa.
- 2.8 In determinate circostanze, il Presidente della Commissione Disciplinare ha la facoltà di richiedere una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli dell'Applicazione da inviare ai membri della Commissione Disciplinare prima dell'udienza.
- 2.9 Una volta che l'udienza ha avuto luogo e la Commissione Disciplinare ha raggiunto la sua decisione, il Presidente informerà la Persona Rilevante dell'esito entro 14 giorni dall'udienza. All'interno della lettera di decisione finale, al Persona Rilevante verranno inviati anche i dettagli della Procedura di ricorso contenuta nella sezione 5 di questa guida.
- 2.10 Qualsiasi ricorso deve essere inviato entro 14 giorni dalla data della lettera di decisione finale.

3 Composizione della Commissione Disciplinare

- 3.1 Il Gruppo Disciplinare è composto da 8 persone elette dall'Assemblea dei Soci. Nel caso di attivazione della procedura il Consiglio estrarrà fra queste 4 persone (un presidente e tre membri) che formerà la Commissione

Disciplinare che si occuperà del caso. I suoi componenti non possono essere membri del Consiglio.

- 3.2 Il Presidente è nominato all'interno della Commissione Disciplinare per presiedere il procedimento. Il presidente coordina l'udienza ma non ha poteri di voto. Il ruolo principale del presidente è garantire che il processo disciplinare sia intrapreso correttamente e che venga mantenuta l'indipendenza
- 3.3 Il ruolo dei membri della Commissione Disciplinare è di considerare i fatti presentati all'Allegazione e di prendere una decisione sull'esito o sulla sanzione appropriati
- 3.4 La Commissione Disciplinare ha piena autorità per decidere sull'esito o sulla sanzione senza la necessità dell'approvazione del Consiglio.
- 3.5 Se un membro della Commissione Disciplinare ha qualche relazione o conflitto di interessi con la Persona Rilevante sotto inchiesta, non può prendere parte al processo.
- 3.6 Se un membro della Commissione Disciplinare è stato in qualche modo coinvolto nell'indagine, deve ritirarsi come membri della Commissione.

4 L'udienza

- 4.1 Il Presidente della Commissione Disciplinare sarà responsabile di assicurare che le questioni siano analizzate in maniera approfondita ed imparziale per raggiungere un risultato giusto.
- 4.2 Il Presidente della Commissione Disciplinare farà in modo che il numero di persone presenti all'udienza sia ridotto al minimo, ma nella maggior parte dei casi includerà:
 - (i) il Presidente della Commissione Disciplinare,
 - (ii) i 3 membri della Commissione Disciplinare,
 - (iii) la Persona Rilevante contro cui l'azione è considerata,
 - (IV) Il rappresentante o l'amico.

- 4.3 Potrebbero tuttavia esserci circostanze in cui è appropriato coinvolgere individui aggiuntivi per la loro esperienza o per la loro conoscenza diretta dell'Allegazione.
- 4.4 L'udienza si svolge in privato e tutte le questioni discusse sono soggette a rigorosa riservatezza. Le uniche informazioni divulgate al di fuori dell'udienza sono una sintesi dei fatti e dei risultati che saranno comunicati al Consiglio. Nessuna identità delle persone coinvolte sarà rivelata pubblicamente se queste informazioni non sono già di pubblico dominio.
- 4.5 Una volta che l'udienza è iniziata, il presidente della Commissione Disciplinare esporrà l'Allegazione che è stata presentata.
- 4.6 Alla Persona Rilevante verrà quindi data l'opportunità di rispondere all'Allegazione, fornire prove rilevanti e chiamare testimoni. In questa fase, normalmente non sarebbe accettabile che eventuali prove documentali aggiuntive vengano presentate alla Commissione Disciplinare, ma il Presidente ha la discrezionalità di accettare determinati documenti in circostanze eccezionali. Se vengono prodotte nuove prove significative o c'è qualche disputa sui fatti, il Presidente ha l'autorità per aggiornare l'udienza ad una data futura.
- 4.7 Una volta che una parte ha presentato il proprio caso, la Commissione Disciplinare ha la possibilità di porre domande sugli aspetti rilevanti delle prove e può interrogare i testimoni, se necessario. Una volta che il presidente della Commissione Disciplinare ha accertato che le prove siano state pienamente esposte avrà la facoltà di portare l'udienza al termine.
- 4.8 Immediatamente dopo l'udienza la Commissione Disciplinare prenderà la sua decisione ed informerà il presidente del consiglio delle sue decisioni e delle sue motivazioni.

- 4.9 Il Presidente del Commissione Disciplinare scriverà quindi alla Persona Rilevante con l'esito dell'udienza entro 14 giorni. La lettera includerà anche le motivazioni alla base della decisione ed i dettagli sull'eventuale ricorso.
- 4.10 Un mediatore potrà essere presente in ogni fase della presente procedura disciplinare sia per il membro in questione che per il comitato disciplinare o il gruppo di esperti, deve essere accettato da tutte la parti interessate, con la finalità di assistere ed aiutare a raggiungere la miglior soluzione mediante le sue competenze
- 4.11 Il Consiglio sarà informato delle decisioni della Commissione Disciplinare entro 7 giorni a mezzo lettera.

5 Processo di ricorso

- 5.1 Qualora il Persona Rilevante non sia soddisfatto delle constatazioni del Collegio Disciplinare, ha il diritto di appellarsi alla decisione dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio entro 14 giorni dalla data della ricezione della lettera di decisione finale. Nessun appello sarà considerato dopo questo periodo.
- 5.2 il Gruppo di Ricorso sarà formato dai restanti 4 membri del gruppo della Commissione Disciplinare, uno dei quali fungerà da Presidente. Qualora uno o più membri fossero coinvolti nella procedura verranno eccezionalmente e solo per quella occasione, sostituiti dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio più anziano per età societaria. Tutti membri del Gruppo di Ricorso non devono aver avuto alcun coinvolgimento con la prima udienza o allegazione in questione.
- 5.3 L'udienza d'Appello si terrà il più presto possibile, ma in ogni caso entro 28 giorni dalla costituzione del Gruppo di Ricorso. La notifica scritta della data

e della sede per l'udienza sarà inviata alla Persona Rilevante ed avrà la possibilità di scegliere un'udienza scritta o orale.

- 5.4 Nel caso di un'udienza orale, l'Appellante deve informare il Gruppo di Ricorso di qualsiasi amico o rappresentante che potrebbe essere presente.
- 5.5 L'udienza si svolgerà in privato con il comitato di ricorso. Il Gruppo di Ricorso può anche invitare altre persone o esperti, se necessario, caso per caso.
- 5.6 All'udienza, il Gruppo di Ricorso esaminerà solo le prove presentate in precedenza.
- 5.7 Il Gruppo di Ricorso può: (a) respingere il ricorso e confermare la decisione originale, (b) confermare il ricorso e respingere la decisione originale, o (c) modificare le sanzioni inflitte (di maggiore o minore gravità)
- 5.8 Dopo l'udienza d'appello, il Gruppo di Ricorso informerà il consiglio della sua decisione
- 5.9 La decisione del Gruppo di Ricorso sarà definitiva e il ricorrente sarà informato del risultato il più presto possibile, ma in ogni caso entro 14 giorni dalla decisione del Gruppo di Ricorso.

6 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dalla Commissione disciplinare a carico di un socio sono:

- Lettera di ammonimento: nella lettera la Commissione disciplinare dovrà indicare le motivazioni che hanno causato il provvedimento e la diffida alla reiterazione.
- Sospensione: la sospensione può essere applicata anche a singoli diritti del socio quali la partecipazione alle gare, alle attività sociali, ..., in relazione ai fatti che hanno portato alla sanzione. La sospensione può avere durata massima di 3 anni. La Commissione Disciplinare ha facoltà, anche in base al comportamento successivo del socio sanzionato, di revocare o ridurre il provvedimento adottato.

Durante il periodo di sospensione il socio è comunque tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti compreso il versamento della quota sociale.

- Espulsione: i soci esclusi potranno ripresentare domanda di ammissione all'Associazione dopo un periodo di 5 anni.

Qualora il socio volesse presentare ricorso ha tempo 14 giorni mediante raccomandata, pec o e-mail con conferma di ricezione. Allegata alla richiesta di ricorso si deve presentare copia di avvenuto bonifico dell'importo di 230,00 € che in caso di successo parziale o totale del ricorso verrà reso.

In caso di ricorso la decisione del Gruppo di ricorso sarà incontestabile e definitiva.